

Convenzione per la costruzione, gestione ed esercizio degli impianti per la distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione votiva nelle strutture funerarie nelle strutture funerarie della Confraternita

site nel Cimitero Comunale di \_\_\_\_\_

Premesso che la impresa "Emilio Alfano S.p.A." espleta il servizio elettrico lampade votive nel Cimitero del Comune di \_\_\_\_\_ cui il contratto del 04/09/02 rep. 05/02; =====

si ritiene, di comune accordo, volendo provvedere a formalizzare il rapporto di concessione del servizio in oggetto, di stabilire e convenire tra l'Amministrazione della Confraternita e la Emilio Alfano S.p.A. quanto segue: =====

L'anno duemilasei, il giorno 30 del mese di ottobre in \_\_\_\_\_ presso la sede legale della Confraternita, si sono costituiti: =====

1) il Sig. \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Priore e rappresentante pro-tempore della Confraternita di \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Confraternita che rappresenta, il cui numero di codice fiscale è il seguente

2) il Sig. \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_

il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di procuratore della Società Emilio Alfano S.p.A., giusto procura del 19/11/2002, rep.91312, racc. 11656, del Dr. Paolo Morelli notaio in Napoli, per conto della Società "EMILIO ALFANO S.p.A." iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli n. 01321970632, con sede in Arzano (NA) al C.so Salvatore D'Amato, 106 con partita I.V.A. 01256441211 =====

3) I suddetti con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, quale atto pubblico, convengono e stipulano la seguente narrativa che forma parte integrante del presente contratto. =====

EMILIO ALFANO S.p.A.  
P.R. PROCURATORE

Art.1 - E' istituito nelle strutture funerarie della Confraternita di \_\_\_\_\_ site nel Cimitero Comunale di \_\_\_\_\_ con diritto di esclusiva e privata, il servizio di illuminazione votiva, eterna ed occasionale sulle tombe, loculi, ossari e lapidi ivi esistenti.

Art.2 - Il servizio viene concesso in esclusiva e con diritto di privata di erogazione dell' energia elettrica, alla Società Emilio Alfano S.p.A. con sede in Arzano (NA) al C.so Salvatore D'Amato, 106. =====

Art.3 - La durata della concessione è stabilita in anni 29 (ventinove), così come parimenti previsto nella convenzione con il Comune di \_\_\_\_\_ a decorrere dalla data di stipula del presente contratto, tacitamente rinnovabile, qualora dodici mesi prima della scadenza, una delle parti non faccia pervenire all'altra parte legale disdetta, a mezzo di lettera raccomandata con A.R. =====

Art.4 - La registrazione del presente contratto sarà a carico della società concessionaria e le relative spese, niente escluso, resteranno di sua esclusiva pertinenza. =====

Art.5 - L'Amministrazione della Confraternita acconsente che il personale della Emilio Alfano S.p.A., acceda nelle proprie strutture in qualsiasi giorno per lo svolgimento delle mansioni inerenti il servizio a cui preposta. =====

Art.6 - La Emilio Alfano S.p.A., provvederà, ove si rendesse necessario, a sue ed esclusive spese, ad una idonea sistemazione e messa a norma degli impianti già esistenti nelle strutture della Confraternita. =====

Art.7 - La società concessionaria curerà la buona manutenzione ed il relativo funzionamento dell'impianto elettrico, delle lampade e portalampe. L'accensione, per quanto riguarda le lampade votive eterne è ininterrotta, salvo casi di forza maggiore, per incendi, furti, devastazioni, calamità, guasti alle linee elettriche o ordinanze sindacali. =====

Art.8 - La tensione dell'energia elettrica, per l'accensione delle lampade votive, sia eterne che occasionali, sarà a 24 volts, come previsto dai regolamenti in materia. =====

MILIO ALFANO S.p.A.  
IL PROCURATORE  
*[Handwritten signature]*

Art.9 - E' fatto divieto assoluto a chicchessia di introdurre nella cappella lampade a corrente a batterie od accumulatori o di tipo diverso da quelle utilizzate dalla concessionaria.=====

Art.10 - La concessionaria si impegna ad osservare e fare osservare, nei limiti della propria competenza, tutte le norme di legge e di regolamenti vigenti in materia e tenere indenne e sollevata, civilmente e penalmente, l'Amministrazione della Confraternita da ogni e qualsiasi danno dovesse derivare in conseguenza della presente concessione. =====

Art.11 - La concessionaria è impegnata ad eseguire, a proprie esclusive spese, i necessari ampliamenti della rete elettrica, nel caso si rendessero necessari per l'ampliamento delle strutture ed alla realizzazione degli impianti elettrici per la costruzione di nuove strutture funerarie. La Emilio Alfano S.p.A. nei casi sopra citati ha diritto alla proroga della concessione, commisurata agli oneri che andrà a sostenere per la realizzazione dell'opera.

Art.12 - Le tariffe d'utenza saranno sempre identiche a quelle applicate per l'area comunale.

Art.13 - La concessionaria effettuerà, con mezzi propri, sotto la propria responsabilità ed esclusivamente a mezzo del proprio personale, la riscossione dei canoni dovuti dagli utenti per il servizio di accensione delle lampade votive eterne, essendo non consentito ad altri.

Art.14 - La concessionaria, a titolo di corrispettivo di concessione verserà un canone annuo pari al 11,50 % (undicivirgolacinquantaperceno) sulle tariffe riscosse dagli utenti del servizio.

La concessionaria, inoltre, provvederà alla manutenzione delle lampade ambientali, atte ad illuminare adeguatamente le sale della Confraternita, delle quali si farà carico degli oneri di materiale, manutenzione e ricambio lampade fulminate per tutta la durata della concessione.

Art.15 - Revisione delle tariffe: si seguirà l'andamento revisionale attuato per le utenze della zona comunale e nella stessa misura sarà adeguato il corrispettivo di concessione di cui all'art. 14) della presente convenzione. =====

Art.16 - Regolamento utenza e modalità del servizio: =====

La concessionaria predisporrà il servizio per l'illuminazione votiva dei loculi, tombe, fosse e ossari come segue: =====

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
**EMILIO ALFANO S.p.A.**  
*[Handwritten signature]*  
CONFRATERNITA

a) fornendo una lampada elettrica allocata su un portalampada di tipo unico. La lampada e il portalampada sono di proprietà della società concessionaria che ne curerà la manutenzione e la eventuale sostituzione; =====

b) fornendo ininterrottamente nelle 24 ore giornaliere l'energia elettrica, salvo caso di forza maggiore, ed ogni più idonea sorveglianza ed assistenza per la perfetta ed ininterrotta accensione; =====

c) ove l'utente chieda a sue spese l'installazione di apparecchiature speciali di sostegno alla lampada, esse resteranno di proprietà dell'utente, che ne risponderà direttamente. E' facoltà della concessionaria chiedere in qualsiasi momento la sostituzione delle apparecchiature ove queste presentassero inconvenienti tecnici. =====

d) Il pagamento del canone sarà annuale e/o semestrale ed avverrà sempre anticipatamente; l'utente si servirà del modulo di C/C postale inviato dalla concessionaria al domicilio dell'utente stesso, maggiorato delle spese postali. Unica prova di avvenuto pagamento è la ricevuta dell'ufficio postale o quella rilasciata da dipendenti della concessionaria; =====

e) in caso di morosità del pagamento e dopo aver constatato l'assenza di riscontro da parte dell'utente ai solleciti ad esso inoltrati, la concessionaria sospenderà la fornitura, richiedendo la somma dovuta, maggiorata delle spese legali; =====

f) all'atto della richiesta d'attivazione del servizio, l'utente è tenuto a versare anticipatamente il contributo allacciamento, il canone a tutto il 31 dicembre ed un importo pari a tre mensilità di canone, a titolo di deposito cauzionale, che sarà conguagliato alla fine del rapporto. =====

g) l'utente è tenuto a comunicare alla concessionaria l'eventuale suo nuovo recapito; =====

h) gli impianti per la installazione delle lampade votive dovranno essere esclusivamente eseguiti dal personale dipendente ovvero autorizzato dalla impresa Emilio Alfano S.p.A.

Art. 17 - Alla scadenza e in caso di non rinnovo della presente concessione, tutti gli impianti elettrici resteranno di proprietà della Confraternita .=====



EMILIO ALFANO S.P.A.  
C. di registrazione



Art.18 - Per quanto non previsto nella presente scrittura privata le parti si rimettono alle disposizioni del vigente Codice Civile ed il Foro competente è quello di Isernia. =====

La presente scrittura privata, composta da pagine 4 (quattro) e righe 4, previa lettura, viene controfirmata per accettazione dalle parti in causa.

Per la Confraternita

La Società Concessionaria

EMILIO ALFANO S.p.A.

IL PROCURATORE